

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n.1-2022

Oggetto: Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Comma 134)

È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**".

La Legge di Bilancio 2022 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Tra le varie novità previste, Vi comunichiamo che è stato prorogato anche per l'anno 2022 il congedo obbligatorio per il **padre lavoratore dipendente**, il quale **ha diritto** ad:

- un congedo obbligatorio della durata di **10 giorni**, da godere anche non continuativo;
- un congedo facoltativo della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondenza giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.

Entrambi possono essere fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

Trattamento economico e normativo

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta **un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100%** della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità);

L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziali.

Inoltre, i giorni di congedo (sia obbligatori che facoltativo):

- devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative;
- devono essere computate nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
- non possono essere frazionati ad ore.

Modalità di utilizzo

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con **almeno 15 giorni di preavviso**. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

In caso di richiesta **del congedo facoltativo**, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerge che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore del lavoro della madre.

Di seguito, si allegano fac-simile della richiesta da parte del padre lavoratore del:

- congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio e facoltativo con relativa rinuncia della madre.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 10 gennaio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio